

*Studio Associato di Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

Dott. Mario Volpi
Dott. Mauro Bottega
Dott. Alessandro Michetti
Dott. Giorgio Gozzoli

Dott. Guido Fontana
Dott. Linda Gazzillo
Dott. Piero Albani
Dott. Giovanni Cottini
Dott. Alessandro Bianchi
Dott. Marco Corali

Bergamo, 19 aprile 2022

AI SIGNORI CLIENTI

LORO SEDI

CIRCOLARE DI AGGIORNAMENTO N. 11/2022

IL DECRETO “UCRAINA”

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21.3.2022, il D.L. n. 21 del 21.3.2022 (Decreto “Ucraina”), recante “*Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina*”. Il decreto si compone di 39 articoli, è entrato in vigore il 22.3.2022 e dovrà essere convertito in legge entro il 20.5.2022. Con la presente circolare si fornisce una prima analisi di alcune delle principali novità fiscali introdotte dal Decreto, riservandosi peraltro di approfondire gli argomenti nelle prossime circolari anche alla luce degli emanandi chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate.

1. BUONI BENZINA PER I DIPENDENTI (art. 2)

Per l’anno 2022, non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente l’importo del valore di buoni benzina o analoghi titoli ceduti a titolo gratuito da aziende private ai lavoratori dipendenti per l’acquisto di carburanti, nel limite di 200 euro per lavoratore.

2. CREDITO D’IMPOSTA SULL’IMU VERSATA PER IL SETTORE TURISTICO (art. 22)

Alle imprese turistico-ricettive viene riconosciuto un credito d’imposta pari al 50% dell’importo versato per la seconda rata dell’IMU per l’anno 2021, di cui all’art. 1, commi 738 - 783 della L. 160/2019 (la rata a saldo che doveva essere versata entro il 16.12.2021).

Requisiti soggettivi

Il contributo è riconosciuto alle imprese turistico-ricettive, comprese:

- le imprese che esercitano attività agrituristica come definita dalla L. 96/2006 e dalle relative norme

regionali;

- le imprese che gestiscono strutture ricettive all'aria aperta;
- le imprese del comparto fieristico e congressuale;
- i complessi termali e i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici.

Requisiti oggettivi

Dal punto di vista oggettivo, invece, per poter beneficiare del contributo è necessario che:

- gli immobili per i quali è stata pagata la seconda rata dell'IMU 2021 siano accatastati nella categoria catastale D/2;
- in detti immobili venga gestita la relativa attività ricettiva;
- i proprietari degli immobili D/2 siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Un ulteriore requisito richiesto per ottenere il credito d'imposta riguarda la diminuzione del fatturato derivante dall'attività ricettiva. In particolare, i gestori dell'attività (che sono anche i proprietari dell'immobile D/2) devono aver subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel secondo trimestre 2021 di almeno il 50% rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2019.

Utilizzo del credito d'imposta

Il credito d'imposta è utilizzabile:

- esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997;
- senza applicazione dei limiti annui alle compensazioni, di cui all'art. 34, comma 1 della L. n. 388/2000 e all'art. 1, comma 53 della L. n. 244/2007.

Trattamento fiscale

Il credito d'imposta:

- non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta ai fini dell'IRAP;
- non rileva ai fini della determinazione del pro rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109, comma 5 del TUIR.

Aiuti di Stato

Il credito d'imposta in esame trova applicazione nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 (comunicazione Commissione europea 19.3.2020 C (2020) 1863 *final*, e successive modifiche) e la sua efficacia è subordinata, ai sensi dell'art. 108, par. 3 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

L'art. 22 comma 4 del D.L. n. 21/2022 precisa che, a tal fine, gli *“operatori economici presentano apposita autodichiarazione all'Agenzia delle Entrate attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 «Aiuti di importo limitato» e 3.12 «Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti» della predetta Comunicazione”*.

Le modalità, i termini di presentazione ed il contenuto delle autodichiarazioni saranno stabiliti da un provvedimento del direttore della stessa Agenzia.

3. CREDITI D'IMPOSTA ALLE IMPRESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA E GAS (art. 3, 4, 5 e 9)

➤ Credito d'imposta per l'acquisto di energia elettrica (art. 3)

Il Decreto "Ucraina" prevede un credito d'imposta, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energia, alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW (diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica ex DM 21.12.2017).

Determinazione del credito d'imposta

Il credito è pari al 12% della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel secondo trimestre del 2022.

L'agevolazione spetta a condizione che il prezzo della componente energetica, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% rispetto al corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre 2019.

➤ Credito d'imposta alle imprese per l'acquisto di gas naturale (art. 4)

Viene previsto un credito d'imposta, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto del gas naturale, alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas ex art. 5 del D.L. n. 17/2022.

Determinazione del credito d'imposta

Il credito è pari al 20% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas consumato (non per usi termoelettrici) nel secondo trimestre solare dell'anno 2022.

L'agevolazione spetta a condizione che il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019

➤ Incremento dei crediti d'imposta a favore delle imprese energivore e a forte consumo di gas (articoli 5 e 9)

Il Decreto "Ucraina" incrementa le percentuali di aiuto previste per le imprese a forte consumo di energia elettrica ("energivore", come definite dal D.M. 21 dicembre 2017) e a forte consumo di gas naturale ("gasivore", come definite dal comma 2 dell'art. 5 del D.L. n. 17/2022).

Gli aiuti, anche in questo caso sotto forma di credito di imposta, erano già previsti dal D.L. n. 17/2022. Con il nuovo D.L. n. 21/2022, le percentuali hanno registrato un rialzo del 5 per cento, attestandosi al 25% per le imprese "energivore" e al 20% per le "gasivore".

Determinazione del credito d'imposta

Le imprese a forte consumo di energia elettrica dovranno confrontare la media dei consumi del primo trimestre del 2022 con quella del primo trimestre del 2019. Per poter beneficiare dell'agevolazione le aziende dovranno aver registrato un incremento del costo per Kwh superiore al 30%.

Le imprese a forte consumo di gas naturale dovranno utilizzare la media riferita al primo trimestre 2022. In questo caso, dovranno aver subito un incremento del 30% del prezzo medio del gas, relazionato al prezzo

medio avutosi nel primo trimestre del 2019.

➤ **Modalità di utilizzo dei crediti d'imposta**

I crediti d'imposta sono utilizzabili:

- entro il 31.12.2022;
- esclusivamente in compensazione mediante il modello F24 *ex art.* 17 del D.Lgs. n. 241/97, senza applicazione dei limiti alle compensazioni di cui all'art. 1, comma 53 della L. n. 244/2007 e all'art. 34 della L. n. 388/2000.

L'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 18 del 14.4.2022 (allegata alla presente circolare), ha istituito i codici tributo necessari per l'utilizzo in compensazione, mediante F24, dei citati crediti d'imposta.

I codici tributo da indicare nel mod. F24, che va presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, sono:

- **6961** - Credito d'imposta a favore delle imprese energivore (secondo trimestre 2022);
- **6962** - Credito d'imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (secondo trimestre 2022);
- **6963** - Credito d'imposta a favore delle imprese non energivore (secondo trimestre 2022);
- **6964** - Credito d'imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (secondo trimestre 2022).

➤ **Cessione dei crediti d'imposta**

I crediti d'imposta sono cedibili, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di "soggetti vigilati" (banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario e imprese di assicurazione).

In caso di cessione dei crediti d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono, ai professionisti abilitati, il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta.

➤ **Trattamento fiscale**

I crediti d'imposta non concorrono alla formazione del reddito e dell'IRAP e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5 del TUIR.

➤ **Cumulabilità**

I crediti d'imposta sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, nei limiti del costo sostenuto.

4. CREDITO D'IMPOSTA PER L'ACQUISTO DI CARBURANTE PER LE IMPRESE AGRICOLE E DELLA PESCA (art. 18)

Viene previsto un credito d'imposta per le imprese esercenti attività agricola e della pesca a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio dell'attività.

Determinazione del credito d'imposta

Il credito di imposta è pari al 20% della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nel primo

trimestre solare dell'anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'IVA.

Modalità di utilizzo

Il credito d'imposta va utilizzato:

- entro il 31.12.2022;
- esclusivamente in compensazione mediante il modello F24 *ex art.* 17 del D.Lgs. 241/97, senza applicazione dei limiti alle compensazioni di cui all'art. 1, comma 53 della L. n. 244/2007 e all'art. 34 della L. n. 388/2000.

Cessione del credito d'imposta

Il credito d'imposta è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di "soggetti vigilati" (banche e intermediari finanziari, società appartenenti a gruppi bancari, imprese di assicurazione).

In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta.

Trattamento fiscale

Il credito d'imposta:

- non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell'IRAP;
- non rileva per la determinazione del *pro rata* di deducibilità degli interessi passivi e spese generali, di cui agli articoli 61 e 109, comma 5 del TUIR.

* * * * *

Restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Dott. Alessandro Michetti

